

**LAVORO**

LEASING IMMOBILIARE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL FABBRICATO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni al fabbricato



Groupama
Assicurazioni

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Leasing Immobiliare

Ed. 02/2026

Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al fabbricato



Che cosa è assicurato?

Sezione Incendio

- ✓ Indennizza tutti i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da eventi di vario genere (es.: incendio, fulmine, scoppio, esplosione; caduta di aeromobili; onda sonora; sviluppo di fumi, gas, vapori; guasti causati al fabbricato assicurato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio).

Garanzie facoltative

- Eventi sociopolitici;
- Fenomeno elettrico;
- Sovraccarico di neve;
- Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti;
- Terremoto;
- Ricorso Terzi.

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Incendio

i danni:

- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio;
- ✗ causati con dolo e colpa grave del Conduttore o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata.

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

- ✗ danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizio;
- ✗ danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

Tutte le Sezioni

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni sezione, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti nel territorio italiano.

**Che obblighi ho?**

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

**Quando e come devo pagare?**

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione ha la durata prevista nel contratto di locazione dell'immobile e cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o Conduttore od a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, ed in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

**Come posso disdire la polizza?**

L'assicurazione cessa secondo le modalità stabilite in polizza e/o dalle condizioni di assicurazione senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.

Assicurazione Danni al fabbricato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Leasing Immobiliare

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

• SEZIONE INCENDIO:

- **EVENTI SOCIOPOLITICI (Art. 15):** la società risponde dei danni materiali e diretti cagionati al fabbricato assicurato: verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio. La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il fabbricato assicurato. Qualora l'occupazione medesima si protraessee per oltre cinque giorni consecutivi, la società risponde unicamente dei danni da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo;
- **FENOMENO ELETTRICO (Art. 16):** la società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- **SOVRACCARICO NEVE (Art. 17):** la società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato da sovraccarico di neve sui tetti;
- **INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI (Art. 18):** la società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto;
- **TERREMOTO (Art. 19):** la società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dal fabbricato assicurato per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- **RICORSO TERZI (Art. 20):** la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per

danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. Ai soli fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. L'assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del c.c.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SEZIONE INCENDIO (Art. 12):**
 - danni causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni ed allagamenti, neve, gelo, grandine e simili altri eventi naturali;
 - danni agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;
 - danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (Art. 45):**
 - danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
 - danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e demolizione;
 - danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere, da insalubrità dei locali.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Leasing Immobiliare è rivolto alle imprese di produzione, commerciali e di servizi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 19,0 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

LEASING IMMOBILIARE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

PREMESSA	3
GLOSSARIO	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	6
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 4 Aggravamento del rischio	6
Art. 5 Diminuzione del rischio	6
Art. 6 Recesso in caso di sinistro	6
Art. 7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	6
Art. 8 Oneri fiscali	6
Art. 9 Foro competente	6
Art. 10 Rinvio alle norme di legge	6
SEZIONE I - INCENDIO	7
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	7
Art. 11 Oggetto dell'Assicurazione	7
Art. 12 Esclusioni	7
Art. 13 Rinuncia al diritto di surroga	8
Art. 14 Somma assicurata	8
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	8
GARANZIE FACOLTATIVE	8
Art. 15 Garanzia facoltativa 1 "Eventi sociopolitici"	8
Art. 16 Garanzia facoltativa 2 "Fenomeno elettrico"	8
Art. 17 Garanzia facoltativa 3 "Sovraccarico di neve"	9
Art. 18 Garanzia facoltativa 4 "Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti"	9
Art. 19 Garanzia facoltativa 5 "Terremoto"	10
Art. 20 Garanzia facoltativa 6 "Ricorso Terzi"	10
CONDIZIONI PARTICOLARI	12
Art. 21 CP1 "Anticipo indennizzi"	12
Art. 22 CP2 "Onorari periti"	12
Art. 23 CP3 "Operazioni peritali"	12
Art. 24 CP4 "Pagamento indennizzo prima di chiusa istruttoria "su cauzione"	12
Art. 25 CP5 "Urto veicoli"	12
Art. 26 CP6 "Rovina ascensori e montacarichi"	12
Art. 27 CP7 "Danni a fissi ed infissi"	12
Art. 28 CP8 "Eventi atmosferici"	13
Art. 29 CP9 "Acqua condotta"	13
Art. 30 CP10 "Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta"	13
Art. 31 CP11 "Rotture Lastre"	14
Art. 32 CP12 "Colpa Grave"	14
Art. 33 CP13 "Buona Fede"	14
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	14
Art. 34 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto	14
Art. 35 Ispezione delle cose assicurate	14
Art. 36 Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	14
Art. 37 Limite massimo dell'indennizzo	14
Art. 38 Obblighi in caso di sinistro	14
Art. 39 Esagerazione dolosa del danno	15

Art. 40	Procedura per la valutazione del danno	15
Art. 41	Mandato dei Periti	15
Art. 42	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	15
Art. 43	Pagamento dell'indennizzo	16
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SEZIONE I - INCENDIO</u>		16
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SEZIONE I - INCENDIO</u>		16
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		18
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI		18
Art. 44	Oggetto dell'Assicurazione	18
Art. 45	Delimitazione dell'assicurazione	18
CONDIZIONI PARTICOLARI		20
Art. 46	CP14 "Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fognature"	20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO		20
Art. 47	Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro	20
Art. 48	Gestione delle vertenze dei danni - Spese legali	20
Art. 49	Valore del fabbricato ed assicurazione parziale	20
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE</u>		20
NORME COMUNI ALLA SEZIONE I - INCENDIO E SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		21
CONDIZIONI PARTICOLARI		21
Art. 50	CP15 "Determinazione dell'ammontare del danno per gli impianti"	21
Art. 51	CP16 "Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di alte assicurazioni"	21
Art. 52	CP17 "Inversione dell'onere della prova"	21
Art. 53	CP18 "Vincolo"	21

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod.17.08/P) stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo arancio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 1708C).

GLOSSARIO

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO:

L'Istituto Finanziario di Leasing in qualità di proprietario, locatore e sottoscrittore del fabbricato assicurato.

ASSICURAZIONE:

Il contratto di assicurazione.

CONDUTTORE:

Il locatario del fabbricato assicurato.

CONTRAENTE:

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA:

L'importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA:

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

SCOPERTO:

La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ:

Groupama Assicurazioni S.p.A.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

ESPLOSIONE:

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

Il complesso delle costruzioni edili e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione interrato, compresi gli impianti al servizio del fabbricato, ovvero la porzione delle stesse costruzioni edili compresa la quota parte della proprietà comune.

IMPIANTI:

Impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici al servizio dei fabbricati.

INCENDIO:

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

SCOPPIO:

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**COSE:**

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

MASSIMALE:

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto **DALLE ORE 24 DEL GIORNO INDICATO IN POLIZZA** se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; **ALTRIMENTI HA EFFETTO DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO**. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta **SOSPESA DALLE ORE 24 DEL 30° GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE VIGORE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO**, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 3

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 5

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e **FINO AL 60° GIORNO DAL PAGAMENTO O RIFIUTO DELL'INDENNIZZO**, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di **30 GIORNI**. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7

PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha la durata prevista nel contratto di locazione finanziaria dell'immobile e cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o Conduttore od a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, ed in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

ART. 9

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10

FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha la sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 11

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

SEZIONE I - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 11

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori;
- da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, o anormale funzionamento degli impianti al servizio del fabbricato purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esso.
- i guasti causati al fabbricato assicurato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire oppure arrestare l'incendio.

ART. 12

ESCLUSIONI

La Società non è obbligata per i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Conduttore o l'Assicurato, provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- c) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio;
- d) causati con dolo e colpa grave del Conduttore o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni ed allagamenti, neve, gelo, grandine e simili altri eventi naturali;
- f) agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico agli impianti al servizio del fabbricato a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- i) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 13

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante in base all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del Conduttore del fabbricato assicurato, salvo in caso di colpa grave o dolo.

ART. 14

SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 15

GARANZIA FACOLTATIVA 1 "EVENTI SOCIOPOLITICI"

La presente garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza

A parziale deroga dell'art. 12 comma a) e c) delle Norme che regolano la Sezione I, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati al fabbricato assicurato:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione, frana, dispersione liquidi;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico agli impianti elettrici o elettronici al servizio agli impianti;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato assicurato per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- e) derivanti da lordature ed imbrattamenti del fabbricato assicurato non connessi con danni indennizzabili a termine di polizza.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il fabbricato assicurato.

Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde unicamente dei danni di incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 5.000,00
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa, somma maggiore del 70% del valore del fabbricato.

La Società e l'Assicurato o Contraente hanno il diritto di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

ART. 16

GARANZIA FACOLTATIVA 2 "FENOMENO ELETTRICO"

La presente garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) agli impianti e alle apparecchiature elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa, somma maggiore del 80% del valore assicurato.

ART. 17

GARANZIA FACOLTATIVA 3 "SOVRACCARICO DI NEVE"

La presente garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza

A parziale deroga dell'art. 12 comma e) delle Norme che regolano la Sezione I, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato da sovraccarico di neve sui tetti.

La Società non risponde per i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (come decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.2.1982 "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi ed al loro contenuto" e successive modificazioni o disposizioni locali);
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia);
- e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve sul tetto;
- f) ai capannoni pressostatici.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 5.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa, importo maggiore del 50% del valore del fabbricato.

ART. 18

GARANZIA FACOLTATIVA 4 "INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI"

La presente garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 12 comma e) delle Norme che regolano la Sezione I - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) alle strutture mobili all'aperto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 5.000,00
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa, somma maggiore del 50% del valore del fabbricato.

ART. 19

GARANZIA FACOLTATIVA 5 "TERREMOTO"

La presente garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza

La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dal fabbricato assicurato per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, l'art. 12, delle Norme che regolano la Sezione I si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

- a) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- d) da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio;
- e) di smarrimento, furto, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere di parti delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 1% della somma assicurata con il minimo di € 5.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa, Somma maggiore del 50% del valore del fabbricato.

ART. 20

GARANZIA FACOLTATIVA 6 "RICORSO TERZI"

La presente garanzia si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di quanto indicato in polizza, per sinistro e per durata, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a re-

sponsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 21

CP1 "ANTICIPO INDENNIZZI"

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi **90 giorni** dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno **30 giorni** dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

ART. 22

CP2 "ONORARI PERITI"

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.500,00 per singolo sinistro.

ART. 23

CP3 "OPERAZIONI PERITALI"

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 24

CP4 "PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMA DI CHIUSA ISTRUTTORIA "SU CAUZIONE"

A parziale deroga dell'art. 43 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

ART. 25

CP5 "URTO VEICOLI"

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato né al suo servizio.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di Euro 500,00.

ART. 26

CP6 "ROVINA ASCENSORI E MONTACARICHI"

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni meccanici.

ART. 27

CP7 "DANNI A FISSI ED INFISSI"

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai fissi ed agli infissi del fabbricato dai ladri in occasione di furto o tentato furto con il limite di Euro 2.500,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa.

ART. 28

CP8 "EVENTI ATMOSFERICI"

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati esclusivamente al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno del fabbricato, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 5.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa, somma maggiore del 70% del valore del fabbricato.

ART. 29

CP9 "ACQUA CONDOTTA"

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti esistenti nel fabbricato assicurato.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 500,00;
- In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 10.000,00.

ART. 30

CP10 "SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici o di riscaldamento posti al servizio del fabbricato assicurato con la presente polizza, indennizzabile in base alla stessa, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato. Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 260,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 5.000,00.

ART. 31

CP11 "ROTTURE LASTRE"

La Società risponde dei danni di rottura accidentale di lastre di vetro pertinenti al fabbricato assicurato. In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità, importo maggiore di Euro 500,00.

ART. 32

CP12 "COLPA GRAVE"

A parziale deroga dell'art. 12 comma d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del Conducente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata e dei dipendenti dell'Assicurato o quelli dell'Utilizzatore.

ART. 33

CP13 "BUONA FEDE"

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato, del Contraente o del Conducente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 34

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 35

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 36

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro – esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. n° 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni – sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile per quello stesso sinistro, fermo quanto disposto dall'art. 18.

ART. 37

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dello scoperto o franchigia indicati nel contratto.

ART. 38

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale assegnata la polizza oppure alla Società entro tre

- giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del sinistro e la causa presunta dello stesso nonché l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
 - d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - e) fornire la dimostrazione del valore del fabbricato danneggiato e le spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
- L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 39

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 40

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 41

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 38;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 42;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 40 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegato le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 42

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'opera, escludendo il solo valore dell'area;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b) diminuito dell'importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'opera al momento del sinistro (stima a).

Fermo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile, se al momento del sinistro la somma assicurata, risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera, ferma restando l'integrale applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.

Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata, risulterà insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

ART. 43

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento **ENTRO 30 GIORNI**.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 comma c) e d).

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SEZIONE I - INCENDIO

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Stato Città del Vaticano Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SEZIONE I - INCENDIO

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzie facoltative			
Garanzia facoltativa 1 - Eventi Socio-politici (art. 15)	10% con il minimo di Euro 5.000,00		Entro il 70% del valore del fabbricato
Garanzia facoltativa 2 - Fenomeno elettrico (art. 16)		Euro 500,00	Entro l'80% del valore assicurato
Garanzia facoltativa 3 - Sovraccarico di neve (art. 17)	10% con il minimo di Euro 5.000,00		Entro il 50% del valore del fabbricato
Garanzia facoltativa 4 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti (art. 18)	10% con il minimo di Euro 5.000,00		Entro il 50% del valore del fabbricato
Garanzia facoltativa 5 - Terremoto (art. 19)		1% della somma assicurata con il minimo di Euro 5.000,00	Entro il 50% del valore del fabbricato

SEZIONE II - COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

Garanzia facoltativa 6 - Ricorso Terzi (art. 20)			Limitatamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi: entro il 20% del massimale stesso
Condizioni particolari			
CP5 - Urto veicoli (art. 25)		Euro 500,00	
CP7 - Danni a fissi e infissi (art. 27)			Euro 2.500,00 per anno assicurativo
CP8 - Eventi atmosferici (art. 28)	10% con il minimo di Euro 5.000,00		Entro il 70% del valore del fabbricato
CP9 - Acqua condotta (art. 29)		Euro 500,00	Euro 10.000,00 per anno assicurativo
CP10 - Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta (art. 30)		Euro 260,00	Euro 5.000,00 per anno assicurativo
CP11 - Rotture Lastre (art. 31)			Euro 500,00 per anno assicurativo

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 44****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi d'alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a 1,50 metri.

ART. 45**DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità, se conviventi con i medesimi;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

L'assicurazione non comprende i danni:

- c) prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- e) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizio;
- g) derivanti dall'esercizio nel fabbricato descritto in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini e loro famigliari;
- h) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e demolizione;
- i) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- k) i danni di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente,

seppure in parte dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l'asbesto medesimo.

Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 46

CP14 “DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA O DA RIGURGITO DI FOGNATURE”

A parziale deroga dell'art. 45, lettera c) delle Norme che regolano la SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, l'assicurazione comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fognature.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 47

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 48

GESTIONE DELLE VERTENZE DEI DANNI - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 49

VALORE DEL FABBRICATO ED ASSICURAZIONE PARZIALE

Il valore del fabbricato deve corrispondere al suo valore di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 10% il valore dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIA	DOVE
Responsabilità civile	Italia Stato Città del Vaticano Repubblica di San Marino

NORME COMUNI ALLA SEZIONE I - INCENDIO E SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 50

CP15 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO PER GLI IMPIANTI”

Relativamente agli impianti, a parziale deroga del comma b) dell’art. 42 , la determinazione del danno viene eseguita stimando il valore di rimpiazzo degli impianti assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento vetustà, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

ART. 51

CP16 “LIMITAZIONE DELL’INDENNIZZO IN CASO DI ESISTENZA DI ALTE ASSICURAZIONI”

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per suo conto sullo stesso fabbricato e per gli stessi rischi la presenta polizza é operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

ART. 52

CP17 “INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA”

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare, dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell’Assicurato, il quale intende far valere un diritto all’indennizzo.

ART. 53

CP18 “VINCOLO”

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Assicurato o di chi indicato in polizza quale Vincolatario, pertanto la Società si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente al Vincolatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione sino a quando siano trascorsi 30 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
- f) accettare l’eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell’Assicurato o del Vincolatario;
- g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell’assicurazione.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni